

Come già detto, infatti, nella selezione delle unità eleggibili si sono controllate solo le variabili che entravano nell'analisi d'impatto.

Le ultime correzioni hanno operato forzature sui dati di bilancio di alcune unità allo scopo di rendere coincidenti i valori dell'*utile (perdita) di esercizio* di conto economico con il valore corrispondente dello stato patrimoniale e i valori di *attivo e passivo patrimoniale*.

Una volta effettuate tali correzioni sono stati selezionati gli interventi con dati di bilancio utili per le analisi. Al termine dell'operazione sono risultati "eleggibili" 11.608 interventi, pari all'86 per cento dei 13.554 interventi, agevolati e non, presenti originariamente in banca dati.

Il passaggio dall'insieme degli interventi all'insieme delle imprese, cui tali interventi fanno capo, è stato effettuato utilizzando il codice camerale d'impresa, che è quello che garantisce la maggiore copertura. Questo codice, come è stato riportato in precedenza, è presente sulla quasi totalità dei casi (99,6 per cento), lasciando scoperte solo 56 unità.

Per gli interventi con codice camerale mancante, è stata utilizzata la partita IVA, presente su 49 dei 56 interventi non coperti dal codice camerale, dopo aver controllato che gli stessi codici IVA non fossero già presenti tra i 13.498 casi con codice camerale.

Infine, per gli interventi per i quali non era disponibile la partita IVA si è fatto riguardo al codice fiscale, controllando anche in questo caso che non vi fossero duplicazioni.

Definita la chiave di riconoscimento delle imprese, si sono affrontati i problemi dell'aggregazione delle informazioni degli interventi facenti capo alla stessa impresa e del controllo della correttezza e della coerenza dei dati così ottenuti.

Nel passaggio dal set degli interventi a quello delle imprese è stato necessario definire i criteri di scelta delle informazioni relative all'impresa presenti nei diversi interventi e non concordanti tra di loro.

Per quanto riguarda il numero di dipendenti si è scelto di inserire la media dei dipendenti calcolata su tutte le unità riferite alla stessa impresa. Per lasciare memoria della loro eventuale variabilità, sono stati riportati anche i valori minimo e massimo riscontrati nell'insieme degli interventi considerati per ciascuna impresa.

I dati di struttura e i dati di bilancio sono stati aggregati scegliendo tra tutti gli interventi relativi alla stessa impresa quelli giudicati migliori, secondo i criteri di selezione considerati precedentemente.

Quindi, sono stati aggregati per somma i dati relativi all'occupazione e agli investimenti relativi alle unità produttive. Nel caso dell'occupazione, l'informazione utile è solo l'occupazione aggiuntiva attivata da tutti gli investimenti, in quanto gli aggregati di occupazione precedente l'investimento e occupazione a regime sono fittizi, potendosi riferire, per ipotesi, sempre alla stessa unità produttiva. Nel caso dell'investimento, invece, la somma degli investimenti rappresenta effettivamente l'investimento totale attivato con l'agevolazione.

L'utilizzo della chiave così costruita ha consentito di individuare 9.891 imprese. Di esse, 7.350 presentano valori utili sulle principali variabili necessarie per l'analisi d'impatto. Ad esse si aggiungono 855 imprese che non hanno presentato il bilancio nell'ultimo anno precedente l'intervento, e quindi presumibilmente di nuova costituzione, per le quali l'analisi d'impatto consisterà in una verifica di esistenza in vita successivamente all'intervento.

Nello schema seguente si mostra la distribuzione delle imprese individuate per esito del processo di controllo e correzione dei dati ed esito dell'agevolazione.

Esito del processo di controllo e correzione			
	Imprese agevolate	Imprese non agevolate	Totale
Imprese eleggibili	5.932	1.418	7.350
Imprese non eleggibili	1.814	727	2.541
Totale	7.746	2.145	9.891

APPENDICE 4

L'INTEGRAZIONE CON I DATI DI BILANCIO TRAMITE L'UTILIZZO DELLE BANCHE DATI DEI BILANCI CIVILISTICI AIDA E CERVED

Come accennato in precedenza, nell'affrontare un'analisi per la valutazione d'impatto di uno strumento di incentivazione, quale la legge 488/92, sono necessarie almeno due informazioni temporali sugli indicatori scelti come obiettivo di studio, la prima precedente al programma, la seconda successiva ad esso. La banca dati della legge 488/92 ha colmato il fabbisogno relativo alle informazioni di bilancio precedenti al programma di investimenti, pertanto, per le informazioni successive è stato necessario fare ricorso a fonti esterne.

La prima fonte utilizzata allo scopo è stata una banca dati di bilanci civilistici disponibile sul mercato, AIDA¹. La banca dati contiene la serie storica dei bilanci civilistici (gli ultimi sei bilanci) delle società di capitali con almeno due miliardi di fatturato (oltre 100.000 imprese). Questa circostanza pone due ordini di problemi:

1. Le società di capitali non esauriscono il panorama delle imprese presenti nella banca dati della legge 488/92 ma ne rappresentano il 70%. Questo costituisce un problema non risolvibile utilizzando fonti alternative, in quanto solo le società di capitali sono tenute a presentare annualmente il bilancio e non esistono fonti esaustive dei bilanci delle società italiane che non siano di capitali. Ciò si traduce in una perdita pari al 30% delle imprese potenzialmente utilizzabili per l'analisi.
2. La soglia di fatturato all'entrata rappresenta un limite nell'utilizzo della banca dati, in quanto esclude buona parte delle piccole imprese, che, invece, sono largamente rappresentate, per la natura stessa dello strumento, tra le imprese che fanno ricorso alla legge 488/92. Secondo la definizione di dimensione adottata dalla legge 488/92, data dalla combinazione di tre fattori: addetti, fatturato e settore di attività economica, le piccole imprese rappresentano il 75,5% di quelle che hanno superato la fase istruttoria nei primi due bandi della legge 488. Le imprese che, nello stesso insieme, invece, sono caratterizzate da un fatturato inferiore a 2 miliardi di lire sono pari al 54%. Il problema della soglia di fatturato, limitatamente alle società di capitali di piccola dimensione in termini di fatturato presenti nell'archivio della legge 488/92, è risolvibile ricorrendo a fonti alternative.

¹ La banca dati della società Bureau van Dijk SpA, prodotta e distribuita per l'Italia dalla società affiliata CD-ROM Edizione e Diffusione SpA.

Ad integrazione delle informazioni di bilancio relative alle società di capitali non presenti nella banca dati AIDA, è stata utilizzata la banca dati dei bilanci d'impresa delle Camere di Commercio², che raccoglie i bilanci di tutte le società di capitali italiane. Per motivi di economicità, si è ritenuto opportuno, tuttavia, selezionare solo un campione rappresentativo delle imprese in oggetto.

Operativamente, per effettuare l'aggancio con le imprese presenti nella banca dati AIDA, tra le imprese incentivate con la legge 488/92 sono state selezionate le società per azioni e le società a responsabilità limitata (escludendo per omogeneità di comportamento altre forme giuridiche quali le società in accomandita per azioni, le società cooperative per azioni e a responsabilità limitata) per un totale di 6.690 unità. Tali imprese sono state agganciate a quelle presenti nella banca dati AIDA mediante il codice camerale. Laddove il codice camerale non ne ha permesso l'individuazione, si è utilizzata la partita IVA e successivamente il codice fiscale, previa esclusione dalla banca dati AIDA delle imprese individuate precedentemente. In complesso, le imprese selezionate sono risultate 4.392, di esse sono stati prelevati i bilanci relativi al biennio 1997 e 1998, essendo quelli relativi al 1999 disponibili solo in minima parte, e i bilanci relativi al 1995, cioè all'anno precedente il programma di investimenti. I bilanci del 1995 sono stati utilizzati, infatti, come termine di confronto per i medesimi bilanci presenti nell'archivio 488 nonché per assicurare l'omogeneità nelle analisi temporali.

Le 2.298 imprese non individuate nella banca dati AIDA sono state campionate nell'ambito della banca dati delle Camere di Commercio. Esse sono caratterizzate per lo più da piccola dimensione in termini di fatturato (si ricordi che la banca dati AIDA impone una soglia di fatturato all'entrata pari a 2 miliardi di lire), pertanto le unità campionate sono rappresentative della predetta fascia dimensionale. Il campione, di numerosità pari a 405 unità (circa il 18% dell'universo di riferimento), è stato costruito stratificando le imprese secondo l'esito della agevolazione. A ciascuna impresa del campione di fonte camerale è stato attribuito un coefficiente di espansione in modo tale che nelle elaborazioni fosse possibile ricostruire la popolazione delle 2.298 imprese universo secondo. Al fine di elaborare congiuntamente i dati di fonte AIDA con quelli di fonte camerale, ai dati AIDA è stato attribuito un coefficiente di espansione pari a 1.

² Prodotta dalla società Pitagora SpA.

APPENDICE 5

ESTRAZIONE DEL CAMPIONE DELLE IMPRESE CON POSIZIONE IN GRADUATORIA INTORNO AL PUNTO DI ROTTURA

Un metodo per controllare l'effetto selezione consiste nel selezionare l'insieme delle imprese che nella graduatoria si sono posizionate in un intorno del punto di rottura (*cut-off point*), dato dalla posizione minima necessaria per beneficiare dell'agevolazione. Ciò consente di minimizzare le differenze sistematiche esistenti tra le unità agevolate e quelle non agevolate, presumendo ragionevolmente che tra le imprese con posizione utile ma prossima al punto di rottura e le imprese con posizione immediatamente successiva (inferiore) al punto di rottura non vi siano differenze sostanziali.

Nell'applicare tale metodologia al caso della legge 488/92 occorre fare alcune notazioni:

- a) La graduatoria è costruita sugli interventi che fanno capo alle imprese. Come si ricorderà ciascuna impresa può presentare più domande di agevolazione relative ad interventi diversi. Ciò comporta la necessità, una volta costruito il campione di interventi nell'intorno del punto di rottura, di passare dagli interventi alle imprese.
- b) Nel meccanismo di agevolazione previsto dalla legge 488/92, per intervento non agevolato si intende non solo quello con esito negativo della fase istruttoria, ma anche quello che, avendo superato positivamente l'istruttoria, non è stato agevolato per esaurimento dei fondi. In tal modo, il punto di rottura non è dato da un punteggio minimo al di sotto del quale un intervento viene automaticamente escluso, ma è un punteggio variabile che dipende dalla disponibilità dei fondi.
- c) La graduatoria è regionale. Ciò significa che per ogni regione coinvolta nel programma di investimenti si ha una graduatoria diversa e che non necessariamente l'esito che ne scaturisce è omogeneo. La non omogeneità deriva, infatti, dalla circostanza che la "qualità" degli interventi può essere sostanzialmente diversa tra regione e regione, in modo tale che un intervento escluso nella regione *x* sarebbe potuto essere, invece, agevolato nella regione *y*.
- d) La non omogeneità di trattamento degli interventi si rileva anche all'interno della regione. Sebbene, infatti, gli interventi che superano la fase istruttoria vengano inseriti in un'unica graduatoria, essi attingono a più fondi di finanziamento. Ciò comporta l'apparente paradosso, che un intervento possa non ricevere il finanziamento a causa dell'esaurimento del fondo cui esso attinge, mentre, un intervento con posizione inferiore nella graduatoria generale possa risultare agevolato se attinge ad un fondo diverso ma non

ancora esaurito. In definitiva, gli effetti del processo di selezione effettuato a monte vengono in parte annullati. Date queste circostanze, la selezione di un gruppo di interventi nell'intorno del punto di rottura garantisce una riduzione ancora più forte dell'effetto di selezione.

In termini operativi, la selezione del campione di imprese nell'intorno del punto di rottura è avvenuta secondo le seguenti fasi:

1. Per ciascuno dei due bandi considerati e per ciascuna regione sono stati selezionati gli interventi con istruttoria positiva.
2. Sono stati individuati, quindi, due gruppi dati l'uno dagli interventi agevolati, l'altro dagli interventi non agevolati. Occorre, a questo punto ricordare, che nel presente studio si è definita agevolata una impresa con almeno un intervento agevolato e si è definita non agevolata una impresa senza alcun intervento agevolato. Pertanto, l'esito dell'agevolazione, pur essendo negativo per un intervento, può risultare positivo per l'impresa cui l'intervento fa capo se essa ha almeno un intervento agevolato. Per evitare di costruire un'intorno distorto dal diverso concetto di agevolazione adottato per l'intervento e per l'impresa, si è controllato che gli interventi non agevolati facessero effettivamente capo ad imprese non agevolate e si sono, quindi, eliminati tutti gli interventi non agevolati che non soddisfacevano tale condizione.
3. Ciascuno dei due gruppi è stato ordinato in senso crescente secondo la posizione in graduatoria. Il punto di rottura è stato pertanto determinato ponendo il primo intervento non agevolato in posizione immediatamente successiva all'ultimo intervento agevolato e ricostruendo la graduatoria secondo il nuovo ordine.
4. Una volta determinato il punto di rottura in ciascuna graduatoria, l'intorno è stato fatto pari al 15% degli interventi presenti in graduatoria (agevolati e non). Nel caso in cui la numerosità degli interventi nei due "rami" della graduatoria non garantisse la copertura dell'intorno così determinato, l'intorno è stato ridefinito sulla base del minimo di interventi presenti nei due "rami". Questo metodo ha permesso di ottenere per ciascuna graduatoria un intorno costituito da un numero di interventi agevolati sempre pari al numero di interventi non agevolati.

A questo punto si è effettuato il passaggio dagli interventi alle imprese utilizzando il codice unico d'impresa costruito in precedenza, sulla base del codice camerale e in mancanza di esso dalla partita IVA e dal codice fiscale (la metodologia di costruzione è descritta nell'appendice relativa alla messa a punto della banca dati 488).



*Ministero dell'Industria, del Commercio
e dell'Artigianato*

d'intesa con

*Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica*

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica

INDAGINE SULLA LEGGE 215/92

Giugno 2000

Indice

1. DESCRIZIONE DELLA NORMATIVA

- 1.1 *Caratteristiche generali della legge*
- 1.2 Nuova imprenditorialità e acquisto di servizi reali
 - Spese ammissibili
 - Agevolazioni
- 1.3 Corsi di formazione imprenditoriale e servizi di consulenza e assistenza tecnica e manageriale

2. LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO

- 2.1 Agevolazioni per i programmi regionali di formazione imprenditoriale e per servizi di consulenza ed assistenza tecnica e manageriale

3. ANALISI E VALUTAZIONI

- 3.1 Analisi degli indicatori e delle domande agevolate
- 3.2 Analisi per settore e area geografica
- 3.3 L'indagine sull'accesso al credito

- Premessa

- I primi risultati dell'indagine

4. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**I DATI STATISTICI**

1. DESCRIZIONE DELLA NORMATIVA

1.1 Caratteristiche generali della legge

L'obiettivo della legge 215/92 è di favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici, agevolare l'accesso al credito per imprese a conduzione o prevalente partecipazione femminile, promuovere la presenza delle imprese a conduzione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.

Le agevolazioni sono rivolte a due tipologie di iniziative: A) promozione di nuova imprenditorialità e acquisto di servizi reali; B) corsi di formazione imprenditoriale e servizi di consulenza e assistenza tecnica e manageriale rivolti prevalentemente a donne.

I criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.

- A. Nell'ambito dei progetti tesi a favorire l'imprenditorialità, possono accedere alle agevolazioni solo piccole imprese, costituite in forma di imprese individuali, cooperative, società di persone o di capitali e caratterizzate da una gestione prevalentemente femminile¹.

Non sono previsti limiti territoriali, né settoriali, a parte le limitazioni U.E. per quanto riguarda alcuni settori (siderurgico, costruzioni e riparazioni navali, produzione di fibre artificiali e agroalimentare, nonché diverse attività agricole).

Gli investimenti ammissibili alle agevolazione devono essere finalizzati a:

1. avvio di nuove attività;
2. acquisto di attività preesistenti;
3. realizzazione di progetti aziendali innovativi;
4. acquisizione di servizi reali.

- B. Per i corsi di formazione e i servizi di assistenza tecnica e manageriale, possono accedere alle agevolazioni le imprese e loro consorzi, le associazioni,

¹ Per le imprese individuali il titolare deve essere una donna; per le società di persone e per le cooperative deve esserci una maggioranza numerica di donne non inferiore al 60% della compagine sociale; per le società di capitali le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne.

gli enti, società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali.

Per le imprese, in questo caso, non sono previsti vincoli dimensionali, né di maggioranza o partecipazione femminile nella gestione.

Le iniziative ammissibili alle agevolazioni devono riguardare:

1. corsi di formazione imprenditoriale finalizzati all'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche per intraprendere attività di impresa o per migliorare le capacità gestionali in un settore merceologico individuato;
2. servizi di consulenza e assistenza tecnica e manageriale.

Entrambe le iniziative devono essere rivolte per almeno il 70% a donne.

Di seguito vengono illustrate sinteticamente le disposizioni del regolamento in vigore fino al 3° bando; molte di esse dovrebbero rimanere valide anche per il prossimo bando di applicazione.

1.2 Nuova imprenditorialità e acquisto di servizi reali

Spese ammissibili

Le spese ammesse alle agevolazioni devono riferirsi a beni nuovi (eccetto il caso di acquisto di attività preesistente) e variano a seconda del tipo di iniziativa.

Per l'avvio di nuove attività sono ammessi gli impianti generali, i macchinari e attrezzature, la progettazione e direzione lavori nel limite del 5% dell'investimento ammissibile, l'acquisto di brevetti e l'acquisto di software.

Per l'acquisto di attività preesistenti sono ammessi il costo sostenuto per l'acquisto dell'attività preesistente, limitatamente alle voci di spesa ammissibili per le nuove attività; nonché le spese per ammodernamento, ristrutturazione e ampliamento dell'attività acquistata, comprese quelle relative ai locali.

Per i progetti aziendali innovativi, oltre alle spese ammesse per la nuova attività, sono ammessi i costi relativi al personale specificamente adibito alla realizzazione del progetto e non sussiste il limite percentuale del 5% per le spese relative a progettazione e studi di fattibilità.

Sono, in ogni caso, escluse le opere murarie.

Agevolazioni

Ai fini dell'agevolazione l'impresa può optare per un contributo in conto capitale o per un credito di imposta entro i limiti fissati dalla legge stessa² e comunque nel rispetto dei massimali U.E. espressi in Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

Tav.1 Massimali di agevolazione in ESL'

Aree Ob. 1 - Zona A	65% ESL
Aree Ob. 1 - Zona B	55% ESL
Aree Ob. 1 - Zona C	40% ESL
Zone in deroga art.92.3.c)	20% ESL
Restanti zone (non svantaggiate)	15% ESL

In alternativa alle misure in ESL, l'impresa può optare per la regola "de minimis", che fissa quale soglia massima di aiuto la somma di 100.000 ECU(circa 200 milioni di lire) in tre anni, con un contributo pari al 60% nelle aree depresse e al 50% nelle restanti zone.

L'impresa può inoltre accedere ad un finanziamento a tasso agevolato (50% del tasso di riferimento e 40% nelle zone svantaggiate) nel limite massimo di 300 milioni.

In ogni caso il totale delle agevolazioni (contributo e/o finanziamento agevolato) non può superare l'80% dell'investimento ammissibile.

Il Ministero dell'industria effettua un'istruttoria sull'ammissibilità delle domande e sulla validità tecnico-economica dei progetti, assegna i punteggi sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 20/12/96, provvede alla formazione della graduatoria nazionale per settori di attività ed alla concessione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

Per gli investimenti già realizzati è prevista l'erogazione dell'intero contributo contestualmente alla concessione delle agevolazioni previo l'invio da parte dell'impresa della documentazione di spesa e delle dichiarazioni previste dalla normativa. Per gli investimenti parzialmente realizzati o da iniziare è

² I limiti percentuali sono i seguenti:

60% delle spese ammissibili per avvio di nuove attività, acquisto di attività preesistenti e progetti aziendali innovativi, nelle zone svantaggiate; 50% nelle zone non svantaggiate

40% delle spese ammissibili per acquisto di servizi reali, nelle zone svantaggiate; 30% in aree non svantaggiate.

Per iniziative nel settore agricolo, le predette percentuali di contributo, sono ridotte:

30% delle spese ammissibili nelle zone svantaggiate; 20% nelle altre zone

Ove il beneficiario abbia un'età compresa tra 18 e 40 anni le medesime percentuali sono aumentate a:

37,5% delle spese ammissibili nelle zone svantaggiate; 25% nelle altre zone

1 Zona A: CALABRIA(tutta la regione). Province di Benevento, Potenza, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Trapani, Nuoro, Oristano.

Zona B: province di Campobasso, Isernia, Avellino, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Taranto, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa, Cagliari, Sassari.

Zona C: ABRUZZO.

prevista l'erogazione a titolo di anticipazione del 40% del contributo contestualmente alla concessione. Il saldo viene erogato ad ultimazione degli investimenti che deve avvenire entro 360 giorni dalla concessione.

1.3 Corsi di formazione imprenditoriale e servizi di consulenza e assistenza tecnica e manageriale

Le spese ammissibili per i corsi di formazione, che devono avere almeno 5 partecipanti, riguardano la preparazione, il funzionamento e la gestione dei corsi, l'alloggio, il vitto ed i viaggi degli allievi, nonché le spese generali nel limite del 10% del totale della spesa per la preparazione e gestione dei corsi.

Per i servizi di consulenza e assistenza tecnica e manageriale sono ammissibili le spese concernenti la predisposizione dei servizi ed il funzionamento e la gestione dell'attività (solo per il primo anno), nonché le spese generali nei limiti del 10% della spesa complessiva ammessa.

Per tali iniziative è previsto un contributo in conto capitale nel limite del 50% della spesa ammissibile.

Il Ministero dell'industria effettua un'istruttoria sull'ammissibilità delle domande e sulla validità tecnico-economica dei progetti, assegna i punteggi sulla base dei criteri stabiliti dal D.M. 20/12/96 n. 7064, provvede alla formazione della graduatoria nazionale ed alla concessione dei contributi fino ad esaurimento delle risorse.

Il soggetto agevolato comunica la data di inizio del progetto, a tale data il MICA eroga l'anticipazione pari al 40% dell'agevolazione concessa. Il saldo è erogato al termine del programma previa presentazione della documentazione richiesta.

4) I criteri previsti per il punteggio sono i seguenti: esperienza del soggetto proponente nel settore indicato; tipo di attività proposta (corsi o servizi); progetti che prevedano lo svolgimento di stage o attività di tutoraggio oltre la durata del programma agevolabile; definizione del progetto con la collaborazione di organizzazioni imprenditoriali operanti nel territorio; collegamento con specifici programmi di sviluppo regionale.

2. LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO

E' in corso di approvazione il nuovo regolamento, che contiene alcune importanti modifiche, che vengono sinteticamente illustrate.

Va segnalato innanzitutto che non sono più previsti il contributo in conto interessi e il credito d'imposta e che viene introdotta un'ulteriore semplificazione procedurale, non essendo più necessaria la perizia giurata.

Circa le spese ammissibili oltre alle tipologie di spesa previste nel precedente regolamento, sono ammissibili anche le opere murarie ed i relativi oneri di progettazione e direzione lavori. Per la realizzazione dell'iniziativa, l'impresa richiedente deve dimostrare di apportare un valore di mezzi propri pari ad almeno il 25% dell'importo complessivo delle spese ammissibili.

Gli investimenti devono essere effettuati entro 24 mesi a decorrere dalla concessione del contributo.

Una delle modifiche più rilevanti riguarda le graduatorie, che sono regionali e articolate nei seguenti macrosettori:

1. agricoltura;
2. manifatturiero e assimilati;
3. commercio, turismo e servizi.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministero dell'Industria determina la quota di risorse finanziarie statali da destinare a ciascuna Regione e alle Province Autonome, sulla base della quota di popolazione femminile residente, corretta con l'indice di disoccupazione femminile.

Le Regioni e le Province autonome possono integrare le risorse statali con propri fondi; in tal caso possono individuare anche due criteri di "priorità regionale" (uno settoriale ed uno territoriale) da utilizzare per le graduatorie.

Le domande relative a progetti ubicati in regioni che hanno disposto l'integrazione finanziaria sono inviate alla Regione stessa, che provvede anche all'esame istruttorio e alla formazione delle graduatorie. Le graduatorie così formate e approvate sono trasmesse al Ministero dell'Industria entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il Ministero, contemporaneamente, provvede all'esame istruttorio delle domande relative alle iniziative nelle regioni che non hanno integrato le risorse statali e ne forma le relative graduatorie. Entro i successivi 30 giorni il Ministero dispone la pubblicazione di tutte le graduatorie regionali.

Le erogazioni del contributo in conto capitale sono effettuate dal soggetto che ha provveduto alla concessione (Ministero o Regioni) in due quote. La prima quota, pari al 30% dell'agevolazione concessa, è erogata in corrispondenza ad una pari percentuale di realizzazione degli investimenti ammessi oppure è erogata a titolo di anticipazione su presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza

assicurativa. La seconda quota viene erogata successivamente alla completa realizzazione dell'iniziativa.

2.1 Agevolazioni per i programmi regionali di formazione imprenditoriale e per servizi di consulenza ed assistenza tecnica e manageriale

Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e all'articolo 12 della legge, le Regioni e le Province autonome predispongono un programma mirato a promuovere la formazione imprenditoriale delle donne, a sviluppare servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale a favore dell'imprenditorialità femminile ed attuare iniziative di informazione e di supporto per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne.

Per la realizzazione dei programmi regionali è concesso alle Regioni un contributo pari al 50% dell'importo delle spese complessivamente previste.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministero dell'Industria ripartisce tra le Regioni e le Province autonome le risorse finanziarie disponibili (pari al 20% dello stanziamento totale a favore dell'imprenditoria femminile).